



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 111/14/CIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI MIGRAZIONE DELLE RETI VIRTUALI PRIVATE DEDICATE DAL MERCATO DEI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI (CDN) WHOLESALE AL MERCATO DEI SEGMENTI TERMINALI (TERMINATING) DI LINEE AFFITTATE, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 259/03 E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 352/08/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 ottobre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (*“direttiva accesso”*), 2002/20/CE (*“direttiva autorizzazioni”*) e 2002/21/CE (*“direttiva quadro”*), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il *“Codice”*) e, in particolare, l'articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante *“Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica”* (di seguito denominato il *“Regolamento”*) e in particolare l'articolo 12 comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione di un nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*, come da ultimo modificata dalla delibera n. 176/14/CONS;

VISTA l'istanza della società Wind s.p.a. (di seguito Wind) del 30 settembre 2013, acquisita in data 30 settembre 2013 acquisita in pari data al protocollo Agcom con n. 50911, con cui è stato richiesto l'avvio del procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS (nel seguito

il ‘Regolamento’) nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom), in materia di migrazione delle Reti Virtuali Private Dedicato dal mercato dei Circuiti Diretti Numerici (CDN) *Wholesale* al mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate;

VISTA la nota del 15 ottobre 2013, protocollo n. 53505, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica (di seguito la “Direzione”) ha comunicato alle parti, ai sensi del Regolamento, l’avvio del procedimento finalizzato alla definizione della controversia così come richiesto dall’operatore sopra indicato, convocando le stesse in udienza in data 18 novembre 2013;

VISTI i verbali di udienza rispettivamente del 18 novembre 2013 e del 16 giugno 2014;

VISTO il resoconto istruttorio della Direzione del 2 ottobre 2014, prot. n. 318/DIR/14, trasmesso in data 13 ottobre alla Commissione per le infrastrutture e le reti ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del *Regolamento*, finalizzato alla definizione della controversia;

VISTA la rinuncia all’istanza di Wind del 16 ottobre 2014, prot. Agcom n. 53111;

CONSIDERATO che, nella comunicazione di cui sopra, Wind rinuncia definitivamente all’istanza presentata e a tutte le ragioni e pretese ivi indicate e, ai sensi dell’art.12, comma 2, del *Regolamento* chiede l’archiviazione del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’articolo 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza*”;

PRESO ATTO che, per effetto della comunicata rinuncia all’istanza da parte di Wind, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione dell’avviata controversia;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo unico

1. L’archiviazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del *Regolamento*, della controversia tra Wind s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. in materia di migrazione delle Reti Virtuali Private Dedicato dal mercato dei Circuiti Diretti Numerici (CDN) *Wholesale* al mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 31 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani